**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull’iniziativa parlamentare 15 marzo 2023 presentata nella forma elaborata da Luigina La Mantia e cofirmatari (ripresa da Michele Guerra) per l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica degli artt. 97, 105, 116, 136 e 144 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)**

# Premessa

L'iniziativa parlamentare, proposta dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio della precedente legislatura, intende migliorare alcuni aspetti della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC). Le proposte nascono dalle difficoltà emerse durante la legislatura 2019-2023 e puntano a rendere più semplici ed efficienti i lavori parlamentari, chiarendo alcune procedure e rafforzando il ruolo del Gran Consiglio.

# Analisi delle modifiche proposte

## 1. Articolo 97 cpv. 4 LGC

Allo stato attuale le interpellanze devono essere presentate almeno 10 giorni prima della seduta per ricevere risposta orale. Questo termine è spesso troppo breve e rende difficile al Consiglio di Stato preparare risposte complete e precise.

Si propone dunque di anticipare il termine di presentazione alle ore 12:00 del dodicesimo giorno antecedente la seduta. Questa modifica concederà più tempo al Consiglio di Stato per preparare le risposte, migliorando la qualità delle informazioni fornite.

La Commissione ritiene che anticipare il termine di due giorni non riduca la possibilità, per i deputati, di reagire su temi di attualità. Al contrario, questa modifica consentirà un confronto più informato in aula.

## 2. Articolo 105 LGC - Procedura della mozione

La mozione è una proposta scritta con cui uno o più deputati chiedono al Consiglio di Stato di prendere una decisione o di intraprendere un'azione di interesse generale.

## Come funziona oggi la procedura:

* La mozione viene inviata al Consiglio di Stato.
* Il Consiglio di Stato può accettarla subito, indicandone i tempi di attuazione. In tal caso, diventa vincolante.
* Se non viene accettata integralmente, il Consiglio di Stato deve inviare un messaggio al Gran Consiglio entro sei mesi.
* Il deputato proponente può chiedere che la mozione e il messaggio siano esaminati da una commissione.
* Se il Consiglio di Stato non rispetta i tempi, la mozione viene comunque inoltrata alla commissione.
* La commissione ha un anno di tempo per presentare un rapporto.
* Il rapporto è inviato al Consiglio di Stato che ha 30 giorni per accettarlo. Se accetta, le conclusioni diventano vincolanti, salvo richiesta del mozionante di discuterne in aula.

**Che cosa cambia con la proposta**

Si propone di eliminare il passaggio che prevede la trasmissione preventiva del rapporto al Consiglio di Stato. In questo modo, tutte le mozioni saranno trattate direttamente dal Gran Consiglio.

La Commissione Costituzione e leggi (CCL) concorda con la proposta dell'Ufficio presidenziale: semplificare la procedura permette di rafforzare il ruolo del Gran Consiglio. Tuttavia, sempre secondo la CCL, il Consiglio di Stato mantiene un’influenza evidente nel processo. Esso può infatti esprimere la propria posizione con un messaggio e partecipare al dibattito. Questo garantisce un buon equilibrio tra Parlamento ed Esecutivo.

## 3. Articolo 116 cpv. 4 LGC

La procedura d'urgenza è uno strumento che consente al Gran Consiglio di discutere e deliberare su un oggetto non ancora inserito all'ordine del giorno ordinario, quando si ritiene che ci sia particolare necessità o urgenza. La decisione di procedere con urgenza deve essere approvata con un voto del Gran Consiglio, garantendo così il rispetto delle regole democratiche e il controllo politico su questo strumento.

Attualmente, solo l'Ufficio presidenziale e i gruppi parlamentari possono chiedere di discutere un oggetto con procedura d'urgenza. Con la modifica proposta si vuole estendere questa facoltà anche alle commissioni parlamentari, spesso direttamente coinvolte nell'esame degli atti e quindi, di fatto, nella posizione migliore per valutare l'opportunità – o meno – di trattare un oggetto con urgenza.

La CCL condivide questa proposta, considerando che il coinvolgimento delle commissioni renderà il processo più reattivo e meglio allineato alle esigenze dei lavori parlamentari. Inoltre, non si teme un abuso dello strumento dell'urgenza, in quanto la procedura prevede che l'urgenza venga votata dal Gran Consiglio su proposta dell'Ufficio presidenziale, del gruppo parlamentare o della commissione stessa. Questo garantisce un controllo istituzionale, assicurando che l'urgenza venga utilizzata solo quando realmente necessaria e condivisa dalla maggioranza del Gran Consiglio.

## 4. Articolo 136 cpv. 1 e 5 LGC

Oggi gli emendamenti possono essere presentati non solo sui progetti di legge e sui decreti legislativi, ma anche sulle conclusioni dei rapporti relativi a mozioni e iniziative generiche. Questa possibilità da un lato ha ampliato gli spazi di intervento dei deputati, rendendo i dibattiti spesso lunghi e complessi, allontanandosi dall'obiettivo di garantire un processo legislativo snello ed efficace. Dall’altro canto, questa possibilità ha generato una situazione di incertezza e talvolta di incoerenza, in quanto modificare le conclusioni di un rapporto può risultare poco corretto, soprattutto quando tali modifiche non sono allineate al contenuto del rapporto stesso.

Si propone quindi di limitare gli emendamenti ai soli progetti legislativi e di applicare alla loro discussione le stesse regole previste per l’esame delle trattande. In questo modo si punta a semplificare e rendere più ordinato il dibattito parlamentare.

La CCL condivide questa proposta, ritenendo che si tratti di una misura equilibrata che migliora l’efficienza dei lavori parlamentari senza compromettere il ruolo di controllo dei deputati.

**5. Articolo 144 cpv. 2 LGC**

Attualmente, se durante una votazione si verifica una parità di voti, la prassi prevede che la votazione venga ripetuta nella tornata successiva del Gran Consiglio. Questo meccanismo, pensato come strumento di riflessione e di eventuale superamento dello stallo, ha dimostrato limiti pratici. In particolare, esso può causare ritardi significativi nell’adozione di decisioni fondamentali, come l’approvazione del Preventivo e del Consuntivo cantonale, determinando in alcuni casi una paralisi istituzionale o difficoltà operative per l’Amministrazione cantonale.

La modifica proposta intende ovviare a questa criticità, introducendo una procedura più snella e immediata: in caso di parità di voti sul Preventivo e il Consuntivo (ivi compresi anche gli emendamenti), la votazione viene ripetuta immediatamente, nel corso della stessa seduta. Se anche la seconda votazione si conclude con un risultato di parità, la proposta viene automaticamente considerata respinta.

La CCL sostiene questa revisione normativa, ritenendo che essa consenta di snellire e di rendere più trasparenti i processi decisionali, evitando impasse che possono compromettere il buon funzionamento dell’attività amministrativa e finanziaria del Cantone. La misura rafforza la chiarezza delle regole e consente di assicurare una gestione più efficiente delle sedute del Gran Consiglio.

# Conclusioni

Le modifiche proposte dall’iniziativa vogliono rendere il lavoro del Gran Consiglio più semplice, chiaro ed efficace. La Commissione Costituzione e leggi è favorevole a queste modifiche, che cercano di migliorare l'equilibrio tra Parlamento e Governo e di garantire decisioni più rapide e trasparenti e chiede pertanto di accoglierle approvando l’allegato disegno di legge.

Per la Commissione Costituzione e leggi del Gran Consiglio:

Alessandro Corti, relatore

Balli - Boscolo - Capoferri - Censi - Filippini -

Genini Simona - Genini Sem - Ghisolfi -

Giudici - Lepori - Ortelli P. - Padlina -

Passardi - Petralli - Ponti - Terraneo

Disegno di

**Legge**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato**

**(LGC)**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l’iniziativa parlamentare elaborata del 15 marzo 2023 presentata dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

visto il rapporto 29 aprile 2025 della Commissione Costituzione e leggi;

decreta:

**I**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

**Art. 97 cpv. 4**

4Se l’interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.

**Art. 105 cpv. 7**

7La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno.

**Art. 116 cpv. 4**

4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga votata l’urgenza:

a) su proposta dell’Ufficio presidenziale;

b) su proposta di un gruppo parlamentare;

c) su proposta della Commissione designata.

**Art. 136 cpv. 1 e 5**

1L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto legislativo in discussione.

5Per il dibattito sugli emendamenti la forma di deliberazione corrisponde a quella prevista per la discussione della trattanda.

**Art. 144 cpv. 2**

2In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della seduta successiva ad esclusione di quelle sul preventivo e sul consuntivo, la cui ripetizione avviene immediatamente. In entrambi i casi, verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra immediatamente in vigore.